



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTO il D.L. 24 novembre 1990, n. 344, convertito in Legge 23 gennaio 1991, n. 21;
VISTA la Legge 10 aprile 1991, n. 125;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
VISTO il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352;
VISTO il D.L. 21 aprile 1995, n. 120 convertito in Legge 21 giugno 1995, n. 236 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693;
VISTA la Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in particolare l'art. 51;
VISTA la Legge 16 giugno 1998 n. 191;
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210;
VISTA la Legge 18 febbraio 1999, n. 28 e in particolare l'art. 19;
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 39 del 16 febbraio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.L. 17 giugno 1999, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141, del 18 giugno 1999 convertito in Legge 30 luglio 1999, n. 256;
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'art. 6;
VISTO il D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2000 serie generale;
VISTO il Testo Unico delle discipline legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42 del 20 febbraio 2001 – Serie generale e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 2000, serie generale, concernente la rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23 dicembre 1999, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto 20 marzo 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con il quale viene sostituito l'art. 2 del D.M. 4 ottobre 2000 e fissata al 30 aprile 2001 la data dalla quale applicare alle procedure di valutazione comparativa i nuovi settori scientifico disciplinari;
VISTO il Decreto Ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 5 aprile 2005, con il quale vengono modificati gli allegati B e D al Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000;

VISTA la Legge 31 marzo 2005, n. 43 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 1° aprile 2005, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7;

VISTA la Legge 4 novembre 2005, n. 230, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 258 del 5 novembre 2005, recante "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";

VISTA la Legge 16 gennaio 2006, n. 18, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2006, recante disposizioni sul "Riordino del Consiglio universitario nazionale";

VISTO il D.lgs. 6 aprile 2006, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 marzo 2006 concernente il "Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'art. 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230";

VISTO il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

VISTO il D.M. 14 novembre 2007, n. 565, concernente i "Criteri per la ripartizione tra le Università di 20 milioni di euro, esclusivamente destinati all'assunzione di ricercatori" e il D.M. 30 novembre 2007 n. 620;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

VISTA il D.M. 10 novembre 2008, n. 298, concernente i "Criteri per la ripartizione tra le Università delle risorse destinate a garantire una più ampia assunzione di ricercatori – anno 2008";

VISTA la nota MIUR del 9 dicembre 2008, prot. 1813 avente ad oggetto "D.M. 298/2008 – ripartizione stanziamento destinato a garantire una più ampia assunzione di ricercatori";

VISTA la Legge 9 gennaio 2009, n. 1 di "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2009;

VISTO il D.M. 27 marzo 2009, n. 139, recante "Modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari";

VISTO il D.M. 24 novembre 2009, n. 212, concernente i "Criteri per la ripartizione tra le Università statali delle risorse destinate a garantire una più ampia assunzione di ricercatori - anno 2009";

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12 maggio 2010;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 maggio 2010;

VISTE le deliberazioni di seguito specificate con le quali i Consigli di Facoltà hanno chiesto l'attivazione delle procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi n. 7 posti di ricercatore universitario:

Consiglio di Facoltà di Agraria, seduta del 21 giugno 2010;

Consiglio di Facoltà di Economia, seduta del 9 giugno 2010;

Consiglio di Facoltà di Farmacia, seduta del 28 giugno 2010;

Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza, seduta del 24 giugno 2010;

Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia, seduta del 21 giugno 2010;

Consiglio di Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, seduta del 20 maggio 2010;

Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche, seduta del 16 giugno 2010;

CONSIDERATO che i posti richiesti a concorso dalle Facoltà sono destinati in regime di cofinanziamento, come previsto dai DD.MM. 24 novembre 2009, n. 212, 10 novembre 2008, n. 298, 14 novembre 2007, n. 565 e 30 novembre 2007, n. 620 e pertanto godono della relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449;

DECRETA:

Art. 1

Sono indette le procedure di valutazione comparativa, in regime di cofinanziamento a norma dei DD.MM. 24 novembre 2009, n. 212, 10 novembre 2008, n. 298, 14 novembre 2007, n. 565 e 30 novembre 2007, n. 620, per la copertura di complessivi n. 7 posti di ricercatore universitario presso le Facoltà, per le aree e per i sotto indicati settori scientifico disciplinari:

Facoltà di Agraria

Area 07 Scienze agrarie e veterinarie

Settore S.D. AGR/15 “Scienze e Tecnologie Alimentari” n. 1 posto
Numero massimo di pubblicazioni: 10 (dieci)

Facoltà di Economia

Area 13 Scienze Economiche e Statistiche

Settore S.D. SECS-P/09 “Finanza Aziendale” n. 1 posto
Numero massimo di pubblicazioni: 10 (dieci)

Facoltà di Farmacia

Area 03 Scienze Chimiche

Settore S.D. CHIM/09 “Farmaceutico Tecnologico Applicativo” n. 1 posto
Numero massimo di pubblicazioni: 10 (dieci)

Facoltà di Giurisprudenza

Area 12 Scienze giuridiche

Settore S.D. IUS/02 “Diritto Privato Comparato” n. 1 posto
Numero massimo di pubblicazioni: nessun limite

Facoltà di Lettere e Filosofia

Area 10 Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche

Settore S.D. L-FIL-LET/09 “Filologia e Linguistica Romanza” n. 1 posto
Numero massimo di pubblicazioni: nessun limite

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Area 02 Scienze Fisiche

Settore S. D. FIS/07 “Fisica Applicata (a beni culturali, ambientali biologia e medicina)” n. 1 posto
Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti)

Facoltà di Scienze Politiche

Area 14 Scienze Politiche e Sociali

Settore S.D. SPS/07 “Sociologia Generale” n. 1 posto
Numero massimo di pubblicazioni: 8 (otto)

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati.

Non possono partecipare alla valutazione comparativa:

- 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

- 3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- 4) coloro che abbiano già presentato complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termine di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato deve dichiarare nella domanda a pena di esclusione di aver rispettato tale obbligo. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida;
- 5) i professori universitari di ruolo di prima, seconda fascia e ricercatori inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare o in settori affini.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Questa amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3

Domande di ammissione e termini di presentazione

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, indirizzate al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Sassari, ufficio concorsi, Piazza Università n. 21, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco l'area, la Facoltà ed il settore scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso.

Nella domanda i candidati oltre il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale), devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- 2) di non aver riportato condanne penali e o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- 3) di non essere professore o ricercatore universitario di ruolo inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda od in uno di quelli ad esso affini;
- 4) eventuale sede presso la quale presta servizio e la qualifica rivestita;
- 5) di non aver già presentato complessivamente, compresa la presente, presso le varie sedi universitarie un numero massimo di cinque domande (quindici nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure per posti di ricercatore) di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termine di scadenza nello stesso anno solare.
- 6) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;
- 7) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- 8) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.

I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua italiana con le modalità previste dal presente articolo.

I candidati stranieri dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza.

I cittadini extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive così come previsto dal D.P.R. 445/00.

I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

L'amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I candidati devono allegare alla domanda:

- a) copia fotostatica del documento di riconoscimento e del codice fiscale;
- b) curriculum, in duplice copia, della propria attività scientifica e didattica;
- c) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
- d) elenco, in duplice copia, dei titoli allegati;
- e) pubblicazioni (per le modalità di presentazione si veda l'art. 4 del presente bando);
- f) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate nel rispetto del limite massimo indicato nell'art. 1 del presente bando, debitamente firmato.

I titoli devono essere prodotti in carta semplice.

I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli, escluse le pubblicazioni, mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 compilando l'allegato "B".

I titoli, comprese le pubblicazioni, possono essere prodotti in originale o in copia autenticata. Le copie delle pubblicazioni, degli atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione nonché le copie di titoli di studio o di servizio da allegare alla domanda possono altresì essere dichiarate conformi all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 dello stesso D.P.R..

Il candidato potrà utilizzare un modulo per ogni titolo presentato, comprese le pubblicazioni di cui intende dichiarare la conformità all'originale, allegandolo al titolo stesso, oppure in alternativa produrre dichiarazione cumulativa di conformità all'originale dei titoli presentati. In questo caso da dichiarazione dovrà contenere le indicazioni necessarie per identificare ogni singolo titolo.

Alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e provvisto di fotografia come disposto dal D.P.R. 445/2000.

L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.

Al presente decreto è allegato (All. "A") lo schema di domanda cui gli interessati potranno utilmente uniformarsi.

Art. 4 *Pubblicazioni*

Le pubblicazioni di cui all'art. 3 lett. e) devono essere inviate al Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza Università n. 21. **Le pubblicazioni dovranno essere chiuse in plico separato dalla domanda** e potranno essere spedite a parte o unitamente alla domanda stessa e, comunque, entro i termini previsti per la presentazione di quest'ultima. Sul plico deve essere riportata la dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario" e devono essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore scientifico-disciplinare, l'area e la Facoltà per il quale l'interessato intende partecipare, nonché il cognome, nome e indirizzo del candidato.

Il candidato può produrre le pubblicazioni in originale, in copia conforme oppure può rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Sono valutabili ai fini delle procedure di valutazione comparativa, le pubblicazioni scientifiche edite e i documenti stampati entro la data di scadenza del bando, per i quali sia previsto l'obbligo del deposito legale presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, ai sensi della Legge 15.4.2004, n. 106 e del D.P.R. 3.5.2006, n. 252, nonché gli estratti di stampa.

Per i lavori stampati in Italia devono risultare gli autori, il titolo, la casa editrice, la data e il luogo di edizione oppure il titolo, il numero della raccolta o del volume e l'anno di riferimento.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione.

Per i documenti destinati al deposito legale e elencati nell'art. 4 della legge 106/2004, l'assolvimento di tale obbligo deve essere comprovato da idonea certificazione, allegata alla pubblicazione di riferimento e alla domanda, rilasciata dal soggetto su cui grava l'obbligo, oppure da una dichiarazione del candidato sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti che la pubblicazione è stata stampata entro la data di scadenza del bando con l'indicazione del nome, ovvero della denominazione o della ragione sociale, del domicilio o della sede del soggetto obbligato al deposito.

Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e, se diversa da quelle sottoindicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.

Per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua o in una delle lingue per le quali è bandito il concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

L'eventuale numero massimo delle pubblicazioni valutabili è indicato nell'art. 1 del presente bando; l'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.

Art. 5 *Esclusione dalla valutazione comparativa*

I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.

L'esclusione per difetto dei requisiti e l'inosservanza del limite massimo delle pubblicazioni previsto dall'art. 1 del presente bando è disposta con decreto motivato del Rettore.

Art. 6

Costituzione delle commissioni giudicatrici

La commissione giudicatrice è costituita con le modalità indicate nel Decreto Ministeriale n. 139 del 27 marzo 2009.

La commissione è nominata con decreto rettorale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

La sostituzione dei componenti designati avviene con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 del Decreto Ministeriale n. 139 del 27 marzo 2009.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.

La partecipazione ai lavori della commissione costituirà obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 7

Ricusazione

Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice. Decorso tale termine e comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Art. 8

Adempimenti delle commissioni giudicatrici e colloquio

La commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati e li comunica senza indugio al responsabile del procedimento di cui all'art. 15 del presente bando, il quale ne assicura la pubblicità presso il sito Internet www.uniss.it/ammin/concorsi, almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

Le commissioni giudicatrici effettuano analiticamente la valutazione comparativa dei titoli dei candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati:

- a. possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b. svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c. prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero;
- d. svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
- e. svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze;
- f. realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- g. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
- h. titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- i. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- j. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230 costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti

postdottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi dello stesso art. 1 comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230.

La valutazione di ciascun elemento sopra indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Le commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche sulla base dei seguenti criteri:

- a. originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
- c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica.
- d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Le commissioni giudicatrici devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale, le commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici:

- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- "impact factor" totale;
- "impact factor" medio per pubblicazione;
- combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)

La valutazione comparativa è effettuata, in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 7 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, "sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale".

La convocazione per il colloquio avviene a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

Il colloquio è pubblico.

Per sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

La commissione giudicatrice deve concludere le procedure di valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale previa autorizzazione del Rettore.

Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il vincitore, per ciascun posto bandito.

La commissione, conclusi i lavori, consegna al Responsabile del Procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.

Art. 9

Accertamento della regolarità degli atti e nomine in ruolo

Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara il vincitore. Il Decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso unitamente agli atti alla Facoltà che ha richiesto il bando. Il Decreto è comunicato anche al Ministero dell'Università e della Ricerca.

Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

La nomina del candidato vincitore è disposta con Decreto Rettorale.

Art. 10

Pubblicità degli atti

La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi individuali e collegiali sono resi pubblici per via telematica sul sito www.uniss.it/ammin/concorsi.

Art. 11

Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

I candidati hanno diritto, previa richiesta scritta ed a proprie spese, alla restituzione da parte dell'Università delle pubblicazioni e dei documenti presentati decorso il termine utile previsto dalla legge per proporre impugnazione.

Art. 12

Documenti di rito per la nomina

I candidati dichiarati vincitori, devono far pervenire nel termine di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, pena la decadenza dal diritto alla nomina, la seguente documentazione:

A) se cittadino italiano o di altro Stato della Comunità Europea:

- 1) certificato medico rilasciato dall'Unità Sanitaria Locale competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso;
- 2) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
 - a) data e luogo di nascita;
 - b) cittadinanza;

- c) godimento dei diritti politici con l'indicazione che il requisito era posseduto anche alla data di scadenza del bando;
- d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari;
- e) l'inesistenza di condanne penali ed altri provvedimenti giudiziari che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
- f) il numero del codice fiscale;
- g) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Il candidato chiamato che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato è dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e); è, invece, tenuto a produrre un'attestazione dell'amministrazione di appartenenza oppure una dichiarazione personale, da cui risulti che si trova in attività di servizio con l'indicazione della retribuzione annua lorda attualmente goduta.

Le certificazioni eventualmente prodotte sono esenti dall'imposta sul bollo.

B) Se cittadino extracomunitario:

- 1) certificato di nascita;
- 2) certificato, equipollente al certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di appartenenza. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti a suo carico;
- 3) certificato medico rilasciato dall'Unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica;
- 4) certificato attestante la cittadinanza;
- 5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Il certificato relativo al punto n.5) deve indicare che il requisito era posseduto anche alla data di scadenza del bando.

I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica Italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legislazione.

I certificati rilasciati dalle autorità dello Stato di appartenenza debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Le certificazioni eventualmente prodotte sono esenti dall'imposta sul bollo.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le disposizioni speciali contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei sopra citati casi gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Art. 13
Nomina

E' disposta con decreto rettorale la nomina in ruolo del vincitore al quale spetta il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sarà sottoposto al giudizio di conferma ai sensi di legge.

Art. 14
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Art. 15
Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del presente bando è il Dott. SECHI Giovanni Battista, Ufficio Concorsi, via Macao n. 32, 07100 Sassari (Tel. 079229969 - fax 079229970 – e-mail gl.sechi@uniss.it).

Art. 16
Pubblicità

Il presente bando è pubblicato via INTERNET, presso il WEB Server dell'Università di Sassari all'indirizzo www.uniss.it/ammin/concorsi. L'avviso di pubblicazione del presente bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione di tale avviso decorrono i termini di trenta giorni per la presentazione delle domande.

Art. 17
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la legge 3 luglio 1998, n. 210, il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 e la vigente normativa universitaria.

Sassari li, 19/07/2010

IL RETTORE
(Prof. Attilio Mastino)

Sigla	RPA
fm/	GBS

Modello della domanda (in carta semplice)

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Sassari
Piazza Università, 21
07100 Sassari

Il sottoscritto nat... a il
..... residente in (provincia
di) via n, cap.....,
codice di identificazione personale (codice fiscale)

chiede

di partecipare alla procedura di valutazione comparativa a n... posto di ricercatore
universitario presso la Facoltà di.....per l'Area
..... e per il settore scientifico-disciplinare
..... Bandito con Decreto Rettorale n. del -
avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. del -
IV serie speciale.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
dichiara:

- a) di essere cittadino italiano (ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato italiano in quanto italiano non appartenente alla Repubblica); ovvero di essere cittadino.....;
- b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.....¹;
- c) di non aver riportato condanne penali;
- d) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. D) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- e) di non essere professore o ricercatore universitario di ruolo inquadrato nel settore scientifico-disciplinare per il quale presenta domanda di partecipazione o in uno di quelli affini;
- f) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari
- g) di essere in servizio presso con la qualifica di
- h) di non aver già presentato domanda per un numero di valutazioni comparative complessivamente intese (per la copertura di posti di professore universitario di ruolo di I, II fascia e di ricercatore) superiore a cinque, compresa la presente, oppure superiore a

¹ I cittadini stranieri devono inoltre dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza.

15 nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore presso le varie sedi universitarie i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare, o di aver presentato domanda di ammissione anche alle seguenti procedure di valutazione comparativa presso le sedi universitarie di.....;

- i) di aver adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri);
- j) di eleggere quale recapito, agli effetti del bando di concorso, in cap..... via..... n....., (Tel.) riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del recapito medesimo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a provarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

- 1) copia fotostatica del documento di riconoscimento e del codice fiscale;
- 2) curriculum in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
- 3) documenti e titoli (in originale o copia autenticata, certificati o autocertificati in base all'allegato B), ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco in duplice copia;
- 4) elenco firmato, in duplice copia, delle pubblicazioni allegate.
- 5) pubblicazioni (in plico chiuso e separato come previsto dall'art. 4 del bando di concorso).

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data.....

.....
(firma)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/00)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. n. 445/00)

Il sottoscritto:

cognome.....

nome.....

codice fiscale.....

nato aprov.....il.....

attuale residenza a.....prov.....

indirizzo.....

c.a.p.....

telefono:.....E-Mail.....consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci

DICHIARA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Luogo e data

.....

Il dichiarante

.....